m-dg
0340270220 TRIBUNALE DI PARMA-SEGRETERIA
N. 1807
19 GIU 2025
UOR | CC | RUO
Funzione 1 | Macroattività 1 | Attività 1
Fascicolo 46 | 7 Sottofascicolo

TRIBUNALE DI PARMA

Ordine degli Avvocati di Parma

Camera Penale di Parma

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SVOLTE IN REGIME DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E PER QUELLE AD ESSE EQUIPARATE

PREMESSO CHE:

- il diritto al patrocinio a spese dello Stato è presupposto indefettibile per l'esercizio effettivo del diritto di difesa e del diritto a un giusto processo;
- la funzione di rango costituzionale che l'avvocatura svolge a tutela delle libertà e dei diritti deve essere onorata e rispettata anche attraverso valutazioni rispettose del decoro della professione forense;
- persiste la necessità di evitare disparità di trattamento e di garantire un compenso giusto e uniforme agli avvocati che rendono effettivo il diritto di difesa;
- è altresì necessario scongiurare possibili declaratorie di abnormità del provvedimento di liquidazione che esporrebbero il giudice a responsabilità disciplinare e contabile;
- il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali;
- è opportuno individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida e agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, sia per ridurre le attività della cancelleria penale.

M_DG.Tribunale di PARMA - Prot. 19/06/2025.0001807.U

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 106 *bis* del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti di un terzo;
- l'art. 12 secondo capoverso del D.M. n. 115/2002 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147) prevede che il giudice tenga conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%;
- i protocolli in nessun caso possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali stabiliti per legge[1].
- i valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 non possono essere decurtati ulteriormente se non in casi eccezionali, che si possono individuare nei processi definiti in prima udienza con sentenza *ex* art. 129 c.p.p. per morte del reo o prescrizione, **sempre che non sia stata svolta alcuna attività difensiva nelle fasi precedenti**.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

[1] Cassazione Civile n. 29184/2023

TRIBUNALE DI PARMA

Ordine degli Avvocati di Parma

Camera Penale di Parma

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Patrocinio a spese dello Stato

ART. 1 BENEFICIARI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO [ARTT. 76, 90, 92, E 144 D.P.R. N. 115/2002]

1. Possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato: l'indagato; l'imputato; il condannato; la persona offesa dal reato; il danneggiato che intenda costituirsi parte civile; il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria; gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica; il fallimento se il giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese.

2. Il beneficio può essere richiesto dallo straniero, anche se non regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e all'apolide residente nello Stato[2].

3. La soglia massima di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato è stabilita periodicamente con decreto del Ministero della Giustizia. ***Ad oggi tale soglia è pari a € 12.838,01.***

4. Secondo la normativa vigente, il reddito si presume, **salvo prova contraria**, superiore ai limiti stabiliti per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 *bis* c.p., 291 *quater* D.P.R. n. 43/1973, 73 limitatamente alle ipotesi aggravate dall'art. 80 e 74 comma 1 D.P.R. 309/1990, nonché per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. *416 bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso e per i reati

2 Cass. Pen Sez. IV 10.3.2003 n. 2684

commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

5. La persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583 *bis*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *octies* e 612 *bis* c.p., nonché ove commessi in danno di minori dai reati di cui agli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *quinquies*, 609 *undecies* c.p., può essere ammessa al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti dal D.P.R. n. 115/2002.

6. I figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dalla persona che è o è stata legata alla vittima da relazione affettiva e stabile convivenza (anche se legalmente separati o divorziati), possono essere ammessi al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti dal D.P.R. n. 115/2002.

ART. 2 SOGGETTI ESCLUSI DALL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO [ART. 91 D.P.R. N. 115/2002]

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa:

a) per il condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) nel caso in cui il richiedente sia assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'art. 100 T.U. Spese di Giustizia[3].

---

[3] Art. 100 T.U. Spese di giustizia <<*nei in casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11* (disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario), *l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo*

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO [ARTT. 78 E 93 D.P.R. N. 115/2002]

1. L'istanza di ammissione potrà essere presentata:

a) direttamente dall'interessato, che la dovrà sottoscrivere in presenza di un cancelliere esibendo un documento d'identità ovvero potrà depositarla già sottoscritta allegando copia fotostatica non autenticata del documento di identità[4] (ad es. in caso di spedizione con raccomandata a.r.);

b) dall'interessato detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in casa di cura con le modalità di cui all'art. 123 c.p.p;

c) dal difensore che dovrà autenticare la firma dell'interessato. A tal fine si richiama l'attenzione a che l'autenticazione da parte del difensore sia effettuata solo in caso di conoscenza dell'identità del sottoscrittore, che potrà essere desunta anche da uno dei documenti di cui al successivo punto 4.

2. Se l'istanza contiene una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 e 47 in relazione all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000) si dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti potranno essere comprovati mediante esibizione dello stesso purché l'interessato dichiari, in calce alla

---

difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza>>

[4] Art. 38 comma 3 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, richiamato dall'art. 78 del Testo Unico Spese di Giustizia

fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45 DPR 445/2000).

4. Qualora l'interessato sia privo di un documento di riconoscimento l'identità potrà essere accertata mediante qualsiasi atto di identificazione operato dalla Polizia Giudiziaria (ad es. a mezzo AFIS).

5. In caso di omissioni nella compilazione dell'istanza o nell'allegazione dei necessari documenti, il Giudice darà termine 20 giorni per integrare i dati mancanti mediante comunicazione al difensore.

ART. 4 DEPOSITO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DECORRENZA DEGLI EFFETTI [ART. 109 D.P.R. N. 115/2002]

1. Per la presentazione dell'istanza potrà essere utilizzato il modulo reperibile sul sito della Camera Penale di Parma (www.camerapenaleparma.it) nonché sul sito dell'Ordine degli avvocati di Parma (www.ordineavvocatiparma.it).

2. L'istanza di ammissione potrà essere depositata in formato cartaceo all'Ufficio Spese di Giustizia presso il Tribunale di Parma, a mezzo lettera raccomandata a.r.,, tramite l'indirizzo PEC: depositoattipenali.tribunale.parma@giustiziacert.it oppure tramite portale PDP.

Al fine di garantire l'ammissione al beneficio sin dal primo atto in cui interviene il difensore (es. procedimento per direttissima, convalida dell'arresto, interrogatorio di garanzia), l'istanza potrà essere formulata oralmente in udienza o al compimento dell'attività difensiva, con riserva di depositare l'istanza scritta e la necessaria documentazione entro 20 giorni presso l'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di

Parma.

3. L'istanza ha effetto dalla data del deposito o dal primo atto in cui interviene il difensore (previa riserva di presentare l'istanza entro i 20 giorni successivi ed effettivo deposito). In caso di invio dell'istanza a mezzo lettera raccomandata la decorrenza del beneficio varrà dalla data di spedizione.

Art. 5 CONTENUTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINO A SPESE DELLO STATO [ARTT. 78 E 79 D.P.R. N. 115/2002]

L'istanza di ammissione dovrà contenere a pena di inammissibilità:

a) la richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato e il numero di procedimento penale cui si riferisce, se già pendente.

Nella fase precedente all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. è opportuno allegare certificato *ex* art. 335 c.p.p. o altro documento attestante il numero R.G.N.R. nonché indicare i reati per i quali si procede, attesa l'esclusione dal beneficio stabilita dall'art. 91 co. 1 lett. a) Testo Unico Spese di Giustizia;

b) le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali. Sul punto si precisa che:

- tali dati potranno essere autocertificati dall'interessato ai sensi dell'art. 46 comma 1 D.P.R. n. 445/2000;
- con riferimento alle generalità, si segnala la necessità di indicare la residenza attuale ed effettiva del soggetto istante, indipendentemente da quella riportata sul documento di identità;

- il possessore di documento di identità che risulti cancellato dall'anagrafe può presentare il documento in questione a corredo dell'istanza, specificando, tuttavia, che è soggetto senza fissa dimora;
- gli stranieri comunitari ed extracomunitari, anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi, privi del codice fiscale potranno indicare in sostituzione nome e cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale estero se possibile[5];

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) da parte dell'interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità di cui all'art. 76 Testo Unico Spese di Giustizia;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 gg dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione;

e) per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto indicato nell'istanza di ammissione. In caso di impossibilità a presentare la certificazione dell'autorità consolare potrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di tale

---

5 Corte Costituzionale n 144/2004

documentazione[6];

f) La dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 291 quater D.P.R. 43/73, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 80 e 74 c. 1, D.P.R. 309/90, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

g) la sottoscrizione dell'interessato.

ART. 6 DETERMINAZIONE DEL REDDITO [ARTT. 76 E 92 D.P.R. N. 115/2002]

1. L'ultima dichiarazione, cui fa riferimento l'art. 76 comma 1 T.U. Spese di Giustizia, per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione anche se materialmente non presentata[7].

2. Il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia e i limiti di reddito indicati dall'art. 76 comma 1 sono elevati di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.

3. Ai fini della determinazione del limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si tiene conto del reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione dell'istante, del coniuge e dei familiari conviventi, nonché dei redditi che per legge sono esenti da detta imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva (a mero titolo esemplificativo reddito di cittadinanza, APE sociale, pensione di vecchiaia o di

6 Corte Costituzionale n. 110/2024 e n. 157/2021.

7 Cassazione Penale n. 4358/2024

anzianità, assegno di separazione o divorzio, proventi da fondi di investimento, interessi dei conti correnti, rendita da proprietà immobiliari, redditi da lavoro occasionale)[8].

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.

5. Il soggetto detenuto, internato in un istituto, custodito in casa di cura o ricoverato in comunità terapeutiche deve indicare i redditi dei familiari conviventi risultanti dalla certificazione anagrafica, salvo fornisca la prova dell'interruzione di ogni legame con i componenti il nucleo familiare.

6. Per la determinazione del reddito complessivo richiesto al fine di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il termine "familiari" è riferibile non solo a chi è legato all'istante da vincoli di consanguineità o, comunque, giuridici, ma anche a coloro che convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo (es. convivente more uxorio, consuoceri)[9].

ART. 7 INDICAZIONE DEL REDDITO NELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO [ARTT. 79 E 94 D.P.R. N. 115/2002]

1. La dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 79 comma 1 lett. c) T.U. Spese di Giustizia deve essere redatta a norma dell'art. 46 comma 1 lett. o) D.P.R. N. 445/2000 e **deve indicare in modo puntuale il reddito complessivamente valutabile** ai fini dell'ammissibilità al beneficio richiesto, determinato secondo le modalità previste

8 Cassazione Penale n. 46159/2021
9 Cassazione Penale n. 3501/2024

dall'art. 76 T.U.

2. La dichiarazione sostitutiva di certificazione conterrà anche l'indicazione delle situazioni reddituali o economiche dei familiari conviventi, senza necessità di allegare autocertificazioni relative ai redditi prodotti sottoscritte dai medesimi[10].

3. La certificazione dell'autorità consolare competente, prescritta dall'art. 79 comma 2 D.P.R. n. 115/2002, potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 94 comma 2 D.P.R. n. 115/2002) se l'istante non riceva risposta nel termine di 30 giorni dall'inoltro della richiesta (a mezzo lettera raccomandata a.r., pec o mail), se la risposta ricevuta è inidonea o se è impossibile produrla[11].

ART. 8 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Al fine di una celere decisione da parte del Giudice competente sull'ammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato è opportuno allegare in copia alla medesima:

1. copia documento di identità dell'istante o atto di identificazione di cui all'art. 3 comma 4 del presente Protocollo;

2. copia codice fiscale dell'istante;

3. copia certificato anagrafico e stato di famiglia dell'istante;

4. copia ultima dichiarazione dei redditi presentata o ultimo CUD dell'istante secondo quanto specificato all'art. 6 comma 1 del presente Protocollo;

---

10 Cassazione Penale n. 31197/2024

11 Cassazione Penale n. 4166/2022

5. copia libretto di circolazione dei beni mobili registrati posseduti dall'istante;

6. copia visura catastale degli immobili di proprietà dell'istante;

7. copia richiesta di certificazione inoltrata all'autorità consolare competente (in difetto della certificazione medesima).

Istanza di liquidazione del Patrocinio a Spese dello Stato

ART. 9 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

1. Per la presentazione dell'istanza di liquidazione potrà essere utilizzato il modulo reperibile sul sito della Camera Penale di Parma (www.camerapenaleparma.it) nonché sul sito dell'Ordine degli avvocati di Parma (www.ordineavvocatiparma.it).

2. L'istanza di liquidazione dovrà essere depositata in via telematica tramite la piattaforma SIAMM – Spese di Giustizia (all'atto della stipula del presente protocollo è in fase di ultimazione la migrazione dei dati verso il nuovo applicativo SPEDIGIUS).

3. L'istanza di liquidazione dovrà essere corredata da:

a) copia decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) copia dei verbali in forma riassuntiva delle udienze comprovanti l'attività svolta;

c) copia della sentenza/provvedimento di definizione del processo o della singola fase;

d) nota spese, compilata secondo i parametri previsti nelle tabelle allegate al presente protocollo;

4. Il Giudice provvederà ad emettere il decreto di liquidazione entro **120 giorni** dal deposito.

5. La cancelleria del Giudice procedente provvederà entro 15 giorni a trasmettere all'ufficio

Spese di Giustizia il fascicolo contenente l'originale dell'istanza di liquidazione e relativo decreto di liquidazione del Giudice.

Difese d'ufficio

Premesso che:

– gli artt. 369 bis comma 2 c.p.p. e 103 D.P.R. n. 115/2002 prevedono che l'attività difensiva svolta dal difensore d'ufficio debba essere retribuita dal soggetto che si è avvalso di detta attività;

– l'art. 31 disp. att.c.p.p. stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dalle norme sul patrocinio a Spese dello Stato, l'attività del difensore d'ufficio debba essere in ogni caso retribuita;

– l'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 prevede che, qualora il difensore nominato d'ufficio dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, l'onorario e le spese a lui spettanti sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 del citato DPR.

– L'art. 117 D.P.R. 115/2002 prevede un intervento surrogatorio ed anticipatorio dello Stato di carattere immediato e non condizionato al previo esperimento delle procedure per il recupero del credito professionale nel caso di attività difensiva prestata in favore di indagato, imputato o condannato irreperibile;

ART. 10 ASSISTITO INSOLVENTE [ART. 116 D.P.R. N. 115/2002]

1. ai fini della liquidazione dell'onorario e delle spese ai sensi dell'art. 116 D.P.R. n. 115/2002, il difensore d'ufficio deve provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso

tentativo di recupero del credito professionale, **non occorrendo anche la prova dell'impossidenza del debitore**.

Pertanto, il difensore dovrà dimostrare:

a) di avere ottenuto un titolo giudiziale per il pagamento;

b) di aver avviato l'esecuzione mobiliare, anche presso terzi, risultata infruttuosa;

c) di aver verificato la possibilità di procedere al pignoramento immobiliare.

2. al fine di evitare un eccessivo aggravio di costi a carico dell'Erario e degli Uffici UNEP, non si deve procedere al pignoramento mobiliare nel caso di soggetto detenuto presso la Casa Circondariale, al quale comunque deve essere notificato decreto ingiuntivo e precetto. In caso di soggetto detenuto in Stato Estero si può omettere anche di avviare la procedura monitoria.

3. Potrà essere presunta l'impossidenza del debitore qualora l'attività di recupero risulti manifestamente ed ingiustificatamente onerosa. A tale fine dovrà:

a) essere effettuata ricerca anagrafica ed inviata lettera di messa in mora mediante raccomandata a.r. presso la residenza e/o il domicilio eletto indicato agli atti del procedimento;

b) nel caso in cui l'anagrafe attesti il trasferimento in altro comune, procedere alla ricerca presso il nuovo luogo di residenza e inviare la lettera di messa in mora al nuovo indirizzo;

c) richiedere certificazione al DAP che attesti che il debitore non è detenuto e, in caso contrario, inviare la lettera di messa in mora presso il carcere;

d) eseguire una visura presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo di nascita e

di residenza (ovvero consultare la banca dati presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate) che evidenzi che l'assistito è impossidente o è possidente di beni già pignorati e quindi, non aggredibili stante il grado di preferenza degli altri creditori che vantano un credito pari o superiore al valore del bene o possidente di beni già pignorati da numerosi creditori, per cui l'intervento non consentirebbe di soddisfare tutti i procedenti poiché il valore del bene è notevolmente inferiore alla somma dei crediti azionati. Tale visura non è necessaria quando il credito per il quale si agisce sia inferiore alla somma di € 10.000,00 comprensiva del rimborso forfettario e, pertanto, la procedura di espropriazione immobiliare risulterebbe antieconomica;

e) eseguire una visura presso il P.R.A. del luogo di nascita e di residenza ove risulti che il prevenuto è impossidente o possidente di veicoli di valore tale da non soddisfare neppure le spese della procedura esecutiva ovvero possidente di veicoli già pignorati o già sottoposti a fermo amministrativo per crediti erariali di valore superiore al valore del veicolo;

f) effettuare una visura presso il centro per l'impiego che attesti che l'assistito non ha un lavoro;

g) per il solo caso di cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, richiedere una certificazione all'autorità consolare competente che attesti la situazione reddituale e patrimoniale (dovendosi richiamare, in merito alle modalità e al termine, a quanto precedentemente convenuto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: richiesta inoltrata all'autorità consolare - a mezzo raccomandata a/r, pec o mail - e decorso di un

termine pari a 30 giorni dall'invio della richiesta).

ART. 11 RIMBORSO SPESE, DIRITTI E ONORARI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO NON ANDATE A BUON FINE

Premesso che:

- E' consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il difensore d'ufficio in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali ha diritto anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia che si difenda in proprio sia che nomini altro difensore[12].

1. Ai fini della liquidazione del compenso professionale e delle spese della procedura per il recupero del credito, nella nota spesa allegata all'istanza di liquidazione si dovrà indicare la voce inerente ai compensi professionali maturati per la procedura di recupero del credito non andata a buon fine.

2. La nota spese dovrà essere redatta con le seguenti modalità:

- per la fase monitoria, verrà liquidato il compenso come da decreto ingiuntivo (a tal riguardo si precisa che le liquidazioni avanti al Giudice di Pace avverranno secondo le tabelle dei compensi e delle spese di cui al protocollo del 06 giugno 2023);
- per la fase esecutiva: - l'onorario per la redazione e notifica del precetto verrà liquidato come da D.M. 55/2014;

3. Alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui: "*In caso di*

12 Cassazione Civile n. 5041/2024

applicazione dell'art. 116 del D.P.R 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo D.P.R"[13], anche nel caso di recupero azionato in proprio dal difensore, lo stesso non sarà soggetto alla predetta decurtazione;

3. Al fine di ottenere il rimborso delle eventuali spese sostenute per la procedura di recupero del credito, nella nota spesa allegata all'istanza di liquidazione si dovrà indicare la specifica voce e allegare le relative pezze giustificative;

ART. 12 ASSISTITO IRREPERIBILE [ART. 117 D.P.R. N. 115/2002]

Premesso che:

- nel caso di "**irreperibile di diritto**" l'irreperibilità discende da una dichiarazione formale intervenuta nella sede processuale conseguente alle ricerche infruttuose poste in essere dall'Autorità Giudiziaria e prodromiche all'adozione del suindicato provvedimento nonché dalle ricerche infruttuose disposte ai fini dell'emanazione della sentenza ex art. 420 quater c.p.p. nonché dalla latitanza.

- nel caso di "**irreperibile di fatto**" l'irreperibilità discende da una situazione concreta di sostanziale non rintracciabilità del soggetto, tale da impedire di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (sul punto, *ex plurimis* Cass. Pen. Sez. IV sent. n. 153/2007).

- ai sensi dell'art. 117 T.U Spese di Giustizia la c.d. "irreperibilità di fatto" è equiparata alla

[13] Cass. Civ. Sez. II n. 3606 del 08.02.2024

irreperibilità dichiarata dall'Autorità Giudiziaria (Cass. Civ. 16585/2021).

1. Ai fini della liquidazione dell'onorario e delle spese ai sensi dell'art. 117 T.U. Spese di Giustizia il difensore d'ufficio di un irreperibile di fatto (compreso il caso di assistito con domicilio eletto presso il difensore) deve provare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di ricerca del proprio assistito. A tale fine dovrà:

a) previa ricerca anagrafica, inviare una lettera di messa in mora mediante raccomandata a.r. presso la residenza e/o il domicilio eletto indicato agli atti del procedimento;

b) nel caso in cui l'anagrafe attesti il trasferimento in altro comune, procedere alla ricerca presso il nuovo luogo di residenza e inviare la lettera di messa in mora al nuovo indirizzo;

c) richiedere certificazione al DAP.

Istanza di liquidazione delle difese d'ufficio

ART. 13 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

1. L'istanza di liquidazione dovrà essere depositata avvalendosi della modalità di trasmissione telematica SIAMM / SPEDIGIUS.

2. L'istanza di liquidazione dovrà essere corredata da:

a) nota compenso compilata secondo i parametri previsti nelle tabelle allegate nel presente protocollo;

b) copia della sentenza/provvedimento di definizione del processo o della singola fase;

c) copia verbali d'udienza in forma riassuntiva comprovanti l'attività svolta di cui si chiede la liquidazione;

Ai documenti di cui sopra, dovrà inoltre aggiungersi:

- **in caso di assistito insolvente:**

– **Ex art 10, comma 1 del presente Protocollo:** copia decreto ingiuntivo, precetto e verbale di pignoramento mobiliare negativo;

– **Ex art. 10, comma 3 del presente Protocollo:** - copia r/r di messa in mora – copia visura anagrafica – copia esito visura al DAP - copia esito visure del P.R.A. e della conservatoria dei registri immobiliari (come da art. 10, comma 3 lettera d) del presente Protocollo) - copia certificazione negativa del centro per l'impiego del luogo di residenza - copia esito ricerche all'autorità consolare competente (come da art. 10, comma 3 lettera g) del presente Protocollo)

- **in caso di assistito irreperibile di diritto:**

- provvedimento di irreperibilità o sentenza non doversi procedere ex art. 420 quater c.p.p. o provvedimenti di latitanza;

- **In caso di assistito irreperibile di fatto:**

- lettera di messa in mora;

- verifica anagrafica negativa;

- lettera inviata dal difensore al DAP e relativa risposta;

ART. 14 DIFENSORE D'UFFICIO DI SOGGETTO DECEDUTO

L'istanza di liquidazione dei compensi professionali dovuti per l'attività svolta a favore dell'assistito deceduto nelle more del procedimento o successivamente – in assenza di eredi legittimi – dovrà essere corredata da:

a) copia dei verbali in forma riassuntiva delle udienze comprovanti l'attività svolta;

b) copia della sentenza/provvedimento di definizione del processo o della singola fase;

c) certificato di morte;

d) nota compenso compilata secondo i parametri previsti nelle tabelle allegate al presente Protocollo.

Liquidazione

Art. 15 Il Giudice provvederà ad emettere il decreto di liquidazione entro 90 giorni dal deposito dell'istanza. La cancelleria del Giudice procedente provvederà entro 15 giorni a trasmettere all'ufficio Spese di Giustizia il fascicolo contenente l'originale dell'istanza di liquidazione e relativo decreto di liquidazione del Giudice. Si ricorda che l'ufficio spese di giustizia autorizzerà l'emissione della fattura al momento in cui il sistema SIAMM/ SPEDIGIUS notificherà il passaggio dell'istanza allo stato "provvedimento lordo esecutivo". Non verranno pertanto inviate le anteprime delle fatture via mail ordinaria.

Gli allegati importi tabellari aggiornati ed il presente protocollo, saranno applicati dal giorno successivo a quello della sottoscrizione.

ALLEGATO N. 1 - TABELLE

1. Allegate al presente protocollo, vi sono i modelli da utilizzare in regime di convenzione per le ipotesi più ricorrenti e comuni.

2. Ciascuna nota è formulata secondo il dettato normativo contenuto nell'art. 12 del D.M. n. 55/2014 e ss. modifiche, che prevede 4 fasi processuali: studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisoria.

3. Gli importi per le quattro fasi sono stati concordemente calcolati partendo del valore

medio di cui alla Tabella 15 relativa ai giudizi penali, considerate le percentuali di aumento e diminuzione previste dall'art. 12 comma 1 D.M. n. 55/2014, tenuto conto del disposto dell'art. 13 bis della Legge Professionale, così come introdotto dalla L. n. 172/2017.

4. Ai sensi degli artt. 2 comma 2 e 11 DM n. 55/2014, al compenso professionale si dovrà aggiungere l'indennità di trasferta, il rimborso delle spese documentate e in ogni caso il rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, oltre IVA e CPA come per legge e secondo il regime fiscale di ciascuno.

5. La tabella relativa alle liquidazioni avanti al Giudice di Pace è da intendersi applicabile anche ai procedimenti relativi ai reati di cui al T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998)

Parma Li, 12 giugno 2025

Il Presidente del Tribunale di Parma

(Dott. Paolo Corder)

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Parma

(Dott. Maurizio Boselli)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Parma

(Avv. Francesco Mattioli)

Il Presidente della Camera Penale di Parma

TRIBUNALE DI PARMA

Ordine degli Avvocati di Parma

Camera Penale di Parma

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

(Avv. Valentina Tuccari)

TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IL
19 GIU 2025
IL FUNZIONARIO
Il Funzionario
Dott.ssa Alessia Figuccia